
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott. Nicholas Rossi Monarca
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – NOVEMBRE 2014

Le *news* di novembre

Limitato l'obbligo di annotazione nei comodati di veicoli aziendali

Gli acconti di imposta per il 2014

Stampa dei registri contabili

Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi

Saldo 2014 Imu e Tasi

Scelta della modalità di rimodulazione della tariffa incentivante nel fotovoltaico

Annunciata la fine del segreto bancario

Breve analisi delle forme collaborative diverse dal lavoro dipendente

I formulari operativi

Richiesta di ricalcolo acconti

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Procedure per la cancellazione dei crediti da bilancio

Informative e news per la clientela di studio

CREDITI VERSO LA P.A.

Operativa la compensazione di crediti certificati con ruoli notificati entro il 31 marzo 2014

È stata ampliata la possibilità di effettuare la compensazione tra crediti commerciali verso enti pubblici non ancora incassati e cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 (il termine previgente prevedeva che la compensazione potesse avvenire solamente se il ruolo era stato notificato entro il 30 settembre 2013), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato verso la Pubblica Amministrazione. I crediti commerciali vantati dalle imprese, per poter essere compensati coi ruoli, devono essere relativi a somministrazioni, forniture e appalti già oggetto di apposita certificazione rilasciata dall'ente debitore per il tramite della Piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche se maturati successivamente alla notifica delle somme dovute.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 24/09/2014, G.U. n.236 del 10/10/2014)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Aggiornato l'Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata

Ad oggi sul sito web www.inipec.gov.it sono stati raccolti oltre 1.101.000 indirizzi Pec di professionisti relativi a oltre 1.630 ordini e collegi professionali. La copertura degli ordini e collegi professionali che comunicano con Ini-Pec è di quasi l'87%. Per quanto riguarda la sezione imprese, sono disponibili quasi 4.470.000 indirizzi Pec, tra società e imprese individuali. L'obiettivo è quello di raccogliere gli indirizzi Pec di tutti i professionisti e di tutte le imprese presenti sul territorio nazionale, per dare la possibilità ai vari soggetti economici e alle Pubbliche Amministrazioni di interagire tra di loro con semplicità, efficienza ed economicità. La ricerca dell'indirizzo Pec di un'impresa o di un professionista avviene mediante l'indicazione dei dati anagrafici o della denominazione del soggetto.

(Ministero dello Sviluppo Economico, sito web Ini-Pec, 04/11/2014)

OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE

Nuovo servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Devi acquistare o vendere casa e vuoi conoscere i valori immobiliari medi nelle zone della tua città? Puoi consultare la banca dati delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, aggiornata ai dati del primo semestre 2014, con un'indicazione dei valori al metro quadro di abitazioni, locali commerciali, uffici e capannoni industriali. Le quotazioni immobiliari relative al primo semestre dell'anno sono disponibili per circa 7.500 comuni. Per i restanti 589, è ancora in corso di completamento la revisione generale delle zonizzazioni comunali: le quotazioni di questi ultimi saranno pubblicate in concomitanza alla pubblicazione del secondo semestre dell'anno. Sul canale YouTube dell'Agenzia, "Entrate in video", è disponibile un *tutorial* che spiega passo dopo passo come consultare i dati (all'indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo).

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 05/11/2014)

IMPRESE ARTIGIANE

Prevista una riduzione del premio Inail per l'anno 2014

Le imprese artigiane, che nel biennio 2012-2013 non hanno avuto infortuni sul lavoro, saranno premiate con una riduzione dell'importo del premio assicurativo in misura pari al 7,99% dell'importo del premio dovuto per il 2014. Tenuto conto che la normativa prevede di concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio senza tener conto dell'attuazione dei piani pluriennali, sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, preso atto della determina inviata, dovrà adottare il provvedimento di competenza per l'anno 2014.

(Inail, Determina n.287, 01/10/2014)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Dal 9 ottobre 2014 in vigore le nuove regole sul marchio di identificazione

Secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art.40 del D.Lgs. n.49/14, emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 9 ottobre 2014 sono in vigore le prescrizioni e le sanzioni previste per il "nuovo" marchio di identificazione che il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato. Il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE. Il marchio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il nome del produttore, il logo del produttore (se registrato), il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui sopra, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, l'art.28, co.5 D.Lgs. n.49/14 stabilisce che il produttore deve apporre sulle apparecchiature il simbolo riportato all'allegato IX (un contenitore di spazzatura su ruote barrato).

(D.Lgs. n.49/2014, G.U. n.73 del 28/03/2014)

NUOVA SABATINI

Ulteriori chiarimenti sui finanziamenti agevolati alle imprese

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti sulla Nuova Sabatini, il provvedimento che garantisce finanziamenti agevolati alle imprese che intendono innovare, acquistando beni strumentali (compresi *hardware* e *software* informatici). Le precisazioni riguardano la possibilità di rinunciare al finanziamento, ipotesi le cui modalità cambiano a seconda dei casi:

- laddove il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca (o all'intermediario finanziario) che, a sua volta, comunicherà al Ministero l'avvenuta rinuncia (e lo farà solo nel caso in cui la banca abbia già trasmesso al Ministero la delibera di finanziamento);
- nel caso in cui, invece, il provvedimento di concessione sia stato emanato, la comunicazione dovrà essere inoltrata sia alla banca, sia al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca.

(Ministero dello Sviluppo Economico, *Faq Nuova Sabatini*, 10/10/2014)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LIMITATO L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE NEI COMODATI DI VEICOLI AZIENDALI

Dal 3 novembre 2014 sono divenute operative le disposizioni che introducono l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell'utilizzatore di veicoli aziendali concessi:

- in via temporanea;
- per un periodo superiore a trenta giorni;
- in comodato d'uso a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

Il mancato rispetto di tale adempimento si presenta particolarmente gravoso in quanto le sanzioni, oltre ad essere di tipo pecuniario (pari a 705 euro), possono arrivare a determinare il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti in relazione a questo nuovo adempimento con la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 lasciando tuttavia molti aspetti dubbi in relazione a molte fattispecie che concretamente si manifestano nelle realtà aziendali.

Le indicazioni (incomplete) della Circolare n.15513

- ➔ nell'affermare la decorrenza dell'obbligo di comunicazione in relazione agli atti di comodato posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 non era stato chiarito con quali modalità dare "prova" dell'avvenuta sottoscrizione del comodato atteso che per tale forma giuridica l'ordinamento codicistico non ne prevede la forma scritta obbligatoria;
- ➔ viene precisato che sono esentati dall'obbligo i componenti del nucleo familiare dell'utilizzatore, purché conviventi, ma quando poi si precisa che i veicoli possono essere concessi in comodato anche a persone giuridiche e che viene escluso il *sub-comodato* (cioè la possibilità di concedere l'uso ad altro soggetto) la confusione aumenta in quanto non si comprende in questi casi quale sia il soggetto titolato alla conduzione del veicolo (posto che è proprio questo l'obiettivo della norma, cioè identificare l'utilizzatore);
- ➔ nello specifico paragrafo dedicato ai comodati aziendali (par. E.1.1) viene precisato che rientrano nell'obbligo i veicoli in disponibilità di aziende e da queste concesse in comodato d'uso "gratuito" ai propri "dipendenti", legittimando quindi il dubbio sia sulla sussistenza dell'obbligo anche per soci collaboratori, amministratori sia sulla nozione di gratuità utilizzata dal documento di prassi che non pareva ricomprendere tutte quelle ipotesi nelle quali, a fronte dell'utilizzo del veicolo anche per finalità personali, viene attribuito un compenso in natura (*fringe benefit*) nel cedolino paga del dipendente o del collaboratore oppure viene richiesto un corrispettivo all'utilizzatore per l'utilizzo privato del veicolo (talvolta convivono entrambe le fattispecie).

Con la Circolare n.23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritorna sul tema della intestazione temporanea dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la precedente circolare del luglio 2014.

I chiarimenti della Circolare n.23743

- ⇒ l'annotazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori);
- ⇒ il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo;
- ⇒ viene esplicitamente escluso l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di *fringe benefit*;
- ⇒ al di fuori dei casi di *fringe benefit* viene comunque escluso l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;
- ⇒ vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale;
- ⇒ le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda;
- ⇒ nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in giorni naturali e consecutivi (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica);
- ⇒ gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 cod.civ. alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell'esigenza imprescindibile di "rendere certi i rapporti tra avente causa e dante causa";
- ⇒ le istruzioni operative evidenziate nella circolare del luglio 2014 si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.

I recenti chiarimenti sopra evidenziati, quindi, escludono dall'obbligo tutti i casi nei quali è rinvenibile un utilizzo promiscuo del veicolo aziendale così come gli utilizzi esclusivamente aziendali (non potendo in quest'ultimo caso ravvisarsi un "comodato" in capo all'utilizzatore).

I sicuri casi di esclusione

- ⇒ impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette "flotte aziendali") e che le assegna in uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela sia per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
- ⇒ autovetture acquisite dall'azienda per essere assegnate in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per esigenze aziendali che personali;
- ⇒ autovetture "aziendali" acquisite dall'azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o collaboratori per l'esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela);

Se appaiono chiari i casi di esclusione, dai chiarimenti forniti non risulta al contrario così facile individuare le situazioni nella quali tale onere scatterebbe.

⇒ *Casi rientranti nell'obbligo*

Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell'obbligo resterebbero solo quei casi (patologici) di veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori o loro familiari per finalità esclusivamente personali.

Si tratta, a ben vedere, di casi, più o meno evidenti, di possibili “abusi” nell’utilizzo del veicolo aziendale in relazione ai quali, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi D.L. n.138/11) uno specifico obbligo fiscale di comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell’azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore.

Trattandosi quindi di situazioni fondate sul medesimo presupposto e che determinano, oltre all’obbligo di annotazione dell’utilizzatore nell’archivio nazionale dei veicoli, anche l’insorgere di adempimenti di carattere fiscale si consiglia la gentile clientela di prendere gli opportuni contatti con lo Studio al fine di valutare le situazioni nello specifico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2014

Come di consueto anche quest'anno, in data 1 dicembre 2014, cadendo il 30 novembre di domenica, i contribuenti sono chiamati al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2014.

Occorre quindi ripercorrere la normativa in tema di acconti e approfondire gli aspetti che riteniamo di maggior interesse.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

- 1) **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2013;
- 2) **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2014 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni canoniche (30%, ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Di norma lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo, utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

Gli acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2013, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2014. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato nel corso dei mesi di giugno/agosto con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (ovvero dicembre come si è detto).

Gli acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 101,50% (di cui l'1,50% rappresenta una maggiorazione introdotta con il D.M. 30 novembre 2013) dell'imposta netta del 2013, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2014, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (ovvero dicembre).

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi:

- i soggetti Irpef (ditte individuali, professionisti e società di persone), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del 100%;
- i soggetti Ires (società di capitali e simili), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del 101,5%.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente e non al 100%.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2014 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato, dal 2013 applicano la aliquota del 15% (D.L. n.102/13) a fronte della precedente pari al 19% e che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, è stata confermata dal decreto "Casa" la riduzione della aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i privati	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	→ • Libera (anche cartacea)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

I formulari operativi

Ai gentili Clienti

Loro sedi

RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI
(da inviare allo Studio entro il ... / 11 / 2014)

Dati del contribuente

Spettabile Studio

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2014

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 01.12.2014 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - drastica riduzione del reddito imponibile
 - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di
 - altro
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 01.12.2014 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro
-

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data / / 2014

Firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Come ormai di consueto il prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi all'esercizio 2013.

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è la seguente:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/2013 –31/12/2013
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

La scelta dell'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea). L'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione preventiva contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno, prima di iniziare ad avvalersi della facoltà di conservare in modalità sostitutiva.

Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione: va creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.

Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare:

- ➔ la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore ad 25,82 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 25,82 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto D.Lgs. "Semplificazioni fiscali" – attesa nei prossimi giorni – è previsto l'innalzamento della soglia da 25,82 euro a 50,00 euro per la piena detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di omaggi non rientranti nell'oggetto dell'attività di impresa. Viene in tal modo realizzata una piena "equiparazione" tra quanto previsto ai fini redditi e quanto previsto ai fini Iva.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.

Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi

(le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa). Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad 25,82 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 25,82 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

OMAGGI A DIPENDENTI

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile.

Anche per i professionisti a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. "Semplificazioni Fiscali", aumenterà da 25,82 euro a 50,00 euro la soglia per la piena detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SALDO 2014 IMU E TASI

Con il saldo 2014 si allineano le scadenze di versamento Imu e Tasi: dopo che per il versamento dell'acconto sono risultate divergenti, per entrambi i tributi il conguaglio a saldo per il periodo d'imposta 2014 è dovuto entro il 16 dicembre.

Le regole per il calcolo dei versamenti sono però piuttosto peculiari.

In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento per poi ricordare (sinteticamente) gli immobili interessati dalle due imposte, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per l'Imu, mentre l'acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2014, se approvate entro il termine dello scorso 28.10 (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2013).

Acconto 2014 Imu	16 giugno 2014	Aliquote 2013
Saldo 2014 Imu	16 dicembre 2014	Aliquote 2014 (approvate entro 28.10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro lo scorso 16 giugno 2014: chi avesse già versato l'intera imposte 2014 entro tale scadenza non dovrà nulla alla scadenza del 16 dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Versamenti Tasi

Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all'anno 2014.

In particolare, i contribuenti sono chiamati a versare:

- il conguaglio dell'imposta dovuta in relazione agli immobili per i quali già è stato versato l'acconto (al 16 giugno o al 16 ottobre, a seconda della data di approvazione delle aliquote 2014);
- l'intera imposta 2014, sulla base delle aliquote standard, per immobili che si trovano sul territorio dei Comuni che al 10 settembre non hanno approvato le aliquote (e quindi non sono state pubblicate entro il 18 settembre scorso).

Termine entro il quale è stata approvata la delibera	Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera	Data di versamento dell'acconto	Data di versamento del saldo	Regole da utilizzare per il calcolo del saldo
23.5.2014	31.5.2014	16.6.2014	16.12.2014	Conguaglio con aliquote 2014
10.9.2014	18.9.2014	16.10.2014	16.12.2014	Conguaglio con aliquote 2014
--	--	--	16.12.2014	Intera imposta annuale sulla base dei parametri standard

Come per l'Imu, anche la Tasi può essere versata tanto attraverso il bollettino postale, quanto utilizzando il modello F24.

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Come per l'Imu, l'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%).

⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali);
- transitoriamente, per il solo periodo d'imposta 2014, l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

- il D.L. n.16/14, anche in questo caso per il solo periodo d'imposta 2014, consente ai Comuni di derogare ai due limiti da ultimo richiamati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo quanto previsto ai fini Imu e ai fini Tasi.

I soggetti passivi

⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta sia dal possessore dell'immobile (definito come ai fini Imu) che dal detentore (e questa è la novità più importante che riguarda questo tributo). Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l'inquilino abita l'immobile, comunque occorre utilizzare l'aliquota prevista per gli "altri fabbricati", senza applicazione della detrazione per abitazione principale. Il Comune può comunque introdurre agevolazioni per gli inquilini residenti.

Tale ripartizione, si ribadisce, riguarda solo la Tasi e non l'Imu.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

		IMU	TASI
Fabbricati	→	SI	SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	→	NO (solo A/1, A/8, A/9)	SI
Fabbricati rurali		NO	SI
Aree fabbricabili		SI	SI
Terreni agricoli	→	SI	NO

⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore 2014
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n.42/04.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu e, si ritiene, anche dalla Tasi.

⇒ Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili sono ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135, mentre per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (moltiplicatore ridotto a partire dal 2014).

	Imu 2014
Terreni agricoli	135
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:

- ➔ franchigia sino ad €6.000 di valore imponibile;
- ➔ riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000 e fino ad €15.500;
- ➔ riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
- ➔ riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

⇒ Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l'Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Dichiarazione Imu e Tasi degli Enti non commerciali

Si ricorda, infine, la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2012 e 2013 per l'Imu e la Tasi per gli Enti non commerciali: tale termine, originariamente stabilito al 30 settembre 2014, è stato posticipato dal D.M. 23 settembre 2014 al 1 dicembre 2014.

Si tratta di una dichiarazione redatta su di un modello specifico che, oltre ad individuare l'immobile, comprende al suo interno anche l'evidenza dei parametri necessari alla verifica della qualifica di esenzione eventualmente riconosciuta, nonché i dati per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TITOLO

Oggetto: SCELTA DELLA MODALITÀ DI RIMODULAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE NEL FOTVOLTAICO

Con la conversione del D.L. n.91/14 (c.d. Decreto Competitività) nella L. n.116/14 hanno trovato piena applicazione una serie di norme generate, almeno secondo i propositi, per tagliare gli importi delle bollette delle pmi del 10%, tra cui spicca il pacchetto “spalma incentivi”, che coinvolge direttamente il settore del fotovoltaico. In particolare, mediante gli articoli 25-*bis* e 26 del citato D.L. n.91/14, il Legislatore nazionale è intervenuto modificando, con decorrenza 1.1.2015, e cambiando “in corsa” le regole relative alle tariffe incentivanti. In questo modo, quindi, l’intento di ridurre i costi dell’energia elettrica ha creato l’effetto “indesiderato” e inaspettato in capo ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Infatti, la rimodulazione a cui si fa riferimento è relativa alle tariffe incentivanti originariamente concesse ai soggetti responsabili che hanno avuto accesso ai Conti Energia, introdotti dal Legislatore con i diversi decreti ministeriali, senza alcuna esclusione.

In particolare, al co.2 del citato art.26 D.L. n.91/14, viene stabilito che con decorrenza dal secondo semestre 2014 il GSE procede all’erogazione delle tariffe incentivanti non più in misura piena, bensì nella misura del 90% “*della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo*”. In altri termini, quindi, sulla base di tale novità normativa le tariffe incentivanti saranno erogate inizialmente sotto forma di “acconti” e non più in base all’effettiva energia prodotta dall’impianto.

La seconda “modifica” normativa introdotta dal già citato art.26 non riguarda la generalità degli impianti fotovoltaici, bensì, si riferisce agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW.

In sostanza viene “imposta” con decorrenza dal 1.1.2015, per i soggetti responsabili di impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, alternativamente, o una riduzione della tariffa incentivante, o un allungamento del periodo di erogazione dell’incentivo o, infine, una rimodulazione dello stesso. Da un punto di vista operativo tali soggetti, entro il 30.11.2014, dovranno scegliere, tra una delle seguenti opzioni:

- a) l’allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella sotto riportata:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

- b) il mantenimento dell'erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell'incentivo a cui ne segue un'altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l'AEEG del 17.10.2014;
- c) il mantenimento dell'erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
- 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
 - 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
 - 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

Lo stesso comma 3 dell'art.26 stabilisce che nel caso in cui il soggetto responsabile dell'impianto non comunichi la propria scelta sulla "nuova" modalità di erogazione della tariffa incentivante, il GSE procederà con l'applicazione della soluzione di cui alla precedente lett. c).

La scelta dell'opzione potrà essere effettuata dai soggetti responsabili dell'impianto, dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre, esclusivamente attraverso l'applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/). In particolare, come riportato nelle istruzioni operative del GSE il soggetto responsabile deve accedere al citato portale del GSE, indicare l'opzione desiderata, stampare l'apposita "Dichiarazione per l'esercizio del diritto di opzione", firmarla e caricarla sul Portale, unitamente al proprio documento d'identità in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui il soggetto responsabile, successivamente all'invio della richiesta, volesse modificare la scelta effettuata, potrà, esclusivamente entro i termini stabiliti, annullare la richiesta già trasmessa, presentandone una nuova. Inoltre, come riportato nelle citate istruzioni operative le richieste, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile attraverso canali di comunicazione alternativi al Portale (ad esempio, posta, fax, pec etc.), seppure durante il periodo di apertura dello stesso, sono inammissibili e non saranno, dunque, tenute in considerazione.

Con riferimento agli aspetti numerici di rimodulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre 2014 è stato pubblicato il già citato Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014 recante "*Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/14*".

In particolare, il citato decreto, in attuazione a quanto previsto dall'art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14 (c.d. Spalma Incentivi), definisce proprio le percentuali di rimodulazione degli incentivi che dall'1 gennaio 2015 saranno applicati agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW che aderiscono all'opzione.

Nella sostanza, come previsto dal Decreto dello scorso 17.10, le nuove tariffe incentivanti saranno calcolate riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, secondo la procedura indicata in allegato 1 al decreto.

A tal proposito, il GSE ha reso disponibile, sul proprio sito, le tabelle dei fattori moltiplicativi da assumere a riferimento per la determinazione dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015¹.

Nelle medesime istruzioni, sono, inoltre, descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell'acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

¹ http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Tabella_DEF.pdf

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ANNUNCIATA LA FINE DEL SEGRETO BANCARIO

Negli scorsi giorni i rappresentanti di 51 paesi, in occasione del *Global Forum* per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'Ocse, hanno sottoscritto un accordo per l'implementazione del nuovo standard unico globale per la circolazione di notizie tra i diversi paesi.

Si tratta di un accordo teso ed orientato alla definitiva cancellazione del segreto bancario.

Questo risultato, di fatto, potrà dirsi raggiunto a partire dal 2017, tuttavia le attività di verifica sui conti correnti aperti negli stati esteri saranno avviate dagli intermediari finanziari dei paesi “*early adopters*” già da gennaio 2016. Lo scambio riguarderà i depositi bancari, gli interessi, i dividendi dei titoli finanziari e i codici di identificazione fiscale.

Hanno già aderito all'accordo ben 51 paesi, tra questi citiamo:

Anguilla	Argentina	Belgio
Bermuda	Bulgaria	Cayman
Colombia	Croazia	Cipro
Danimarca	Estonia	Finlandia
Francia	Germania	Gibilterra
Grecia	Guernsey and Jersey	Islanda
India	Irlanda	Isola di Man
Isole Vergini	Isole Turks & Caicos	Italia
Lituania	Liechtenstein	Lituania
Malta	Montserrat	Messico
Norvegia	Olanda	Polonia
Portogallo	Regno Unito	Repubblica Ceca
Romania	Slovacchia	Slovenia
Sud Africa	Spagna	Svezia

A questi se ne aggiungeranno altri sette nel 2017 e altri 34 dal 2018, in particolare nel 2018 aderiranno anche Austria e Svizzera.

Il cambio di rotta segnato dalla firma dell'accordo rende più interessante il ricorso all'istituto della *voluntary disclosure* per mezzo del quale sarà possibile per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale autodенunciarsi al Fisco e beneficiare di una riduzione delle sanzioni, sia amministrative che, eventualmente, penali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: BREVE ANALISI DELLE FORME COLLABORATIVE DIVERSE DAL LAVORO DIPENDENTE

Oltre alle figure classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, a partire dagli anni 90 del secolo scorso si sono sviluppate una serie di tipologie contrattuali anfibe, nascenti nell'alveo del lavoro autonomo ma con caratteristiche prossime alla subordinazione.

Nell'attesa che la Legge Delega Lavoro, attualmente in discussione alla Camera, dopo l'approvazione in Senato, proceda con un serio riordino delle tipologie contrattuali oggi esistenti, si ritiene utile riepilogare tali forme lavorative, tratteggiandone gli aspetti essenziali e i principali adempimenti connessi con l'instaurazione del vincolo contrattuale.

Il lavoro autonomo occasionale

Prima di affrontare il mondo delle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, è opportuno procedere con brevi considerazioni in materia di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 cod.civ., norma fondante del lavoro autonomo.

In base a tale disposizione, si definisce contratto d'opera *"quando un persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione"*.

Riguardo all'occasionalità, si deve fare riferimento ad una disposizione prettamente tributaria, ossia dell'art.5, co.1 d.P.R. n.633/72 (Legge Iva): l'occasionalità deriva dallo svolgimento non abituale di un attività professionale, che farebbe scattare l'obbligo di apertura di posizione Iva.

Analizzandone le condizioni di utilizzo, è bene precisare quanto segue:

- 1) nel lavoro autonomo occasionale non possono essere presenti forme di coordinamento con il committente, che generalmente si estrinsecano in presenze costanti presso quest'ultimo: come ribadito più volte dal Ministero del Lavoro (si vedano la recente nota n.16920 del 9 ottobre 2014 e la Circolare n.38/10), oltre al rischio di riqualificazione del rapporto, tenuto conto che il lavoro occasionale autonomo non è soggetto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (entro le 24 del giorno antecedente del rapporto di lavoro), in assenza valida documentazione di carattere fiscale sarà applicabile la maxi sanzione per lavoro nero. Come chiarito dalla nota del 9 ottobre 2014, per valida documentazione fiscale idonea ad escludere l'applicazione della *maxisanzione* si deve intendere la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento;
- 2) in caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro del reddito annuo, scatta l'obbligo, da parte del/dei committente/i, di operare il versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Separata Inps nei termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia entro il giorno 16 del mese successivo all'avvenuto pagamento;
- 3) non è previsto nessun obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail per il lavoratore occasionale accessorio;
- 4) come detto, non è previsto alcun adempimento amministrativo per l'instaurazione del rapporto.

Il lavoro autonomo abituale con partita Iva

Nel caso in cui un soggetto svolga attività professionale in modo abituale, è tenuto all'apertura di posizione Iva. Le limitazioni legate alle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, hanno determinato un utilizzo spesso fraudolento delle c.d. partite Iva, con lavoratori formalmente autonomi ma di fatto in regime di monocommitenza e di stretto coordinamento con il committente.

Nel tentativo di arginare tale fenomeno, la Legge Fornero (L. n.92/12), ha introdotto un regime di presunzioni, in base al quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale Iva saranno considerate non autonome, al di là del *nomen juris* del contratto, ma di collaborazione coordinata e continuativa, laddove ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

“a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (anno civile, secondo l'interpretazione del Ministero del Lavoro);

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

Nel caso in cui si applichi la presunzione relativamente ai primi due punti, stante i due diversi periodi temporali di riferimento, in quanto nella lettera b si precisa che il calcolo debba essere effettuato nell'arco di due anni solari (da intendersi come periodo mobile di 365 giorni), il Ministero del Lavoro ha precisato, con la Circolare n.32/12 che il criterio dell'anno civile adoperato in relazione alla durata - superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi - attragga necessariamente anche il criterio reddituale.

La presunzione legale in esame può essere disattivata in presenza di talune specifiche situazioni, ovvero quando la prestazione effettuata:

- a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b. sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, co.3 L. n.233/90 (per il 2014 19.395,00 euro).

Si ricorda, infine, che il Ministero del Lavoro, con la Circolare n.32/12, ha chiarito che, in riferimento al requisito della prestazione svolta in 8 mesi annui nel biennio, il primo periodo utile di osservazione sia il biennio 2013-2014, in scadenza al prossimo 31 dicembre 2014.

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non

I rapporti di collaborazione si concretizzano in una prestazione d'opera, di natura autonoma, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art.409 c.p.c.).

Il D.Lgs. n.276/03, come modificato dal co.22 dell'art.1, lett.a della L. n.92/212, prevede che, fermo restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di co.co.co. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art.409 c.p.c. n.3, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La collaborazione coordinata e continuativa nella modalità inizialmente definita, e dunque senza che sia obbligatoria la stesura di un progetto, è rimasta applicabile per previsione normativa del D.Lgs. n.276/03 in determinate aree riservate:

- a) rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- b) collaborazioni occasionali;

- c) professioni intellettuali per il cui svolgimento è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- d) rapporti di collaborazione nella pubblica amministrazione;
- e) rapporti di collaborazione per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- f) rapporti di collaborazione con i percettori di pensione di vecchiaia;
- g) rapporti di collaborazione nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza della persona nel limite massimo di 240 ore con lo stesso committente;
- h) rapporti di collaborazione per attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call-center in *outbound* con riferimento alle previsioni retributive del Ccnl di settore.

Da un punto di vista gestionale è opportuno ricordare che:

1. Per l'instaurazione legittima è necessario procedere con la comunicazione di assunzione entro le 24 del giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro;
2. sono soggetti a assicurazione Inail;
3. Sono assoggettati a contribuzione, gestione separata Inps (28,72%; in caso di titolari di pensione o già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 22%; 1/3 a carico del collaboratore).

Collaborazioni coordinate e continuative occasionali

In caso di collaborazioni coordinate e continuative occasionali, l'art.61 D.Lgs. n.276/03 esclude la necessità del progetto: la disposizione riguarda i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare (ovvero 240 ore nei servizi socio assistenziali), salvo che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.

È opportuno precisare che, eccetto l'obbligo del progetto, la disciplina applicabile è quella delle collaborazioni coordinate e continuative, incluso gli obblighi di contribuzione (che scattano fin dal primo euro riconosciuto al collaboratore).

Associazione in partecipazione

A seguito delle modifiche operate dalla Legge Fornero, ha perso appeal l'utilizzo dell'associazione in partecipazione, in quanto ora è previsto che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione degli associanti legati all'associato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo.

In line generale, si ricorda che il contratto di associazione in partecipazione è un contratto tipico regolato, per quanto riguarda la disciplina civilistica, dagli artt. da 2549 a 2554 cod.civ..

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art.2549 cod.civ.). L'associato, a sua volta, può partecipare all'attività dell'associante in vario modo, sia apportando capitale sia apportando la propria prestazione lavorativa. Nel contratto di associazione i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante (art.2551 cod.civ.).

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

La previsione secondo la quale la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante (co.1, art.2552 cod.civ.) è tuttavia derogabile, potendo le parti attribuire all'associato poteri di gestione sia interna che esterna (verso terzi), purché agisca in nome e nei limiti dei poteri ricevuti dall'associante.

Il lavoro accessorio

Tra le forme lavorative utilizzabili ricordiamo, infine, che in caso di prestazioni di breve durata la forma più vantaggiosa, da un punto di vista economico e gestionale, è rappresentata dal lavoro accessorio mediante *voucher*.

Ai sensi della disciplina vigente, ora è possibile utilizzare il lavoro accessorio esclusivamente in base a parametri economici, e non più nel rispetto di condizioni soggettive riferite al lavoratore o al datore di lavoro, ovvero alle attività svolte.

Per il 2014, è utilizzabile nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 euro lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno civile o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 euro lorde) complessive nell'anno civile.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 euro lorde) fermo restando il limite complessivo di 5050 euro nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'Inps per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DA BILANCIO

Con l'avvicinarsi della chiusura del periodo di imposta 2014, può risultare opportuno programmare talune operazioni che attengono la gestione dei crediti di bilancio, finalizzate all'ottenimento della deducibilità fiscale di eventuali stralci di natura contabile.

In linea di principio, va rammentato che l'articolo 101, co.5 Tuir consente la deduzione delle perdite su crediti al ricorrere di determinati elementi certi e precisi, la cui dimostrazione è talvolta a carico del contribuente, talvolta ritenuta automaticamente sussistente (si pensi alle procedure concorsuali).

Su tale aspetto, è intervenuta la Legge di Stabilità per il 2014, prevedendo che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Si tratta, dunque, di una casistica di automatica previsione della ricorrenza dei requisiti di legge, da cui discende la possibilità di operare la deduzione fiscale dello stralcio, ovviamente dopo avere "assorbito" l'eventuale fondo svalutazione già stanziato in precedenza.

Va tuttavia rammentato che, per espressa previsione operata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/E/14, resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi, in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

Quando è possibile cancellare i crediti secondo i principi contabili

Affinché si possa giungere alla deduzione fiscale della perdita, è necessario che lo stralcio del credito sia stato effettuato in ossequio a corrette procedure contabili.

Al riguardo, il nuovo documento contabile Oic 15 prevede che il soggetto cancelli il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; *oppure*
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi;
- l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Quando il credito è cancellato dal bilancio, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

In assenza di fondo svalutazione, la scrittura contabile sarà:

Perdite su crediti (voce B14)	a	Cliente XY
----------------------------------	---	------------

In presenza di fondo svalutazione capiente, la scrittura contabile sarà:

F.do svalutazione crediti	a	Cliente XY
---------------------------	---	------------

In presenza di fondo svalutazione non completamente capiente, la scrittura sarà:

# F.do svalutazione crediti Perdite su crediti (B14)	a	Cliente XY
--	---	------------

Dunque, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono:

- l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e,
- nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso.

Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio.

Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.

Il documento Oic 15 fornisce una elencazione delle ipotesi che, normalmente, si accompagnano alle due casistiche sopra evidenziate:

Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>forfaiting</i>; • <i>datio in solutum</i>; • conferimento del credito; • vendita del credito, compreso <i>factoring</i> con cessione <i>pro soluto</i> con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:	<ul style="list-style-type: none"> • mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di <i>factoring</i> e ricevute bancarie; • cambiali girate all'incasso; • pegno di crediti; • cessione a scopo di garanzia; • sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Una ipotesi di possibile stralcio

Fatte le necessarie premesse di cui sopra, possiamo analizzare le procedure necessarie per addivenire alla cessione del credito, ipotesi che ha assunto, dopo le precisazioni del 2014, un rinnovato *appeal* per le conseguenze fiscali che genera.

La cessione del credito è disciplinata dagli artt.1260 e seguenti del codice civile; essa consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (definito cessionario), il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (definito ceduto).

Con la cessione del credito pertanto il terzo cessionario si surroga nei diritti che il cedente vantava nei confronti del debitore ceduto. La cessione del credito ha un effetto più limitato rispetto alla cessione del contratto, dal momento che è circoscritta al solo diritto di credito.

Il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario, mentre non è richiesto, ai fini dell'efficacia dello stesso, il consenso del contraente ceduto.

Infatti, per quest'ultimo è irrilevante dover adempiere il proprio debito a vantaggio di un soggetto piuttosto che di un altro, da qui l'assoluta inutilità di un suo consenso alla cessione; mentre per il cessionario la persona del debitore non è indifferente, essendo invece rilevante la sua solvibilità ai fini del soddisfacimento del credito acquisito.

Tuttavia l'art.1264 del codice civile subordina l'efficacia della cessione nei confronti del debitore alla sua accettazione o alla notificazione allo stesso, ad opera dei contraenti, dell'avvenuto trasferimento del credito. In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito.

Ne consegue, pertanto, che se il debitore ceduto provvede al pagamento nei confronti del cedente dopo l'avvenuta notificazione o successivamente alla sua accettazione, non può ritenersi liberato ed il cessionario è pertanto legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.

Nell'ipotesi in cui un medesimo credito sia stato ceduto a più soggetti, prevale invece la cessione che sia stata notificata per prima al debitore o, comunque, quella che sia stata per prima accettata dallo stesso con atto di data certa.

La cessione del credito può avvenire tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso, in quest'ultima ipotesi tuttavia il cedente è tenuto a garantire al nuovo creditore cessionario l'esistenza del credito, mentre non è responsabile dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto, a meno che non ne abbia espressamente assunto la garanzia, come accade nella cessione "pro solvendo".

Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.

In forza dell'art.1263 cod.civ., per effetto della cessione il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali.

La cessione del credito può essere realizzata mediante:

- 1) contratto vero e proprio, che risulta soggetto ad imposta di registro dello 0,5% computata sul valore del credito ceduto, da versarsi al momento della registrazione in termine fisso di 20 giorni dalla stipula;
- 2) scambio di corrispondenza commerciale, nel qual caso non sconta imposta di registro.

A seguire, si presentano alcuni *fac simili* utili per la realizzazione della operazione.

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITO "PRO SOLUTO"

Tra:

- *la Società "...", con sede in ..., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, qui rappresentata dal sig., legale rappresentante in forza dei patti sociali,, d'ora in avanti denominata parte "cedente";*

e

- *il sig. nato a il, residente in, codice fiscale, di seguito denominato parte "cessionaria";*

si conviene e stipula quanto segue.

1) La cedente dichiara di cedere, come in effetti cede, alla cessionaria, che accetta, il seguente credito: (descrizione dettagliata

2) Il prezzo di tale cessione è convenuto in € (euro), somma che viene pagata dalla parte acquirente alla parte cedente con le seguenti modalità Con la presente, parte cedente fornisce quietanza del prezzo, subordinatamente all'eventuale buon fine dei titoli ricevuti.

3) La cessione è fatta sotto l'osservanza dei seguenti patti convenuti tra le Parti:

- a) nel suddetto prezzo di € (euro) sono compresi (o non sono compresi) gli interessi già scaduti e non ancora riscossi;
- b) la parte cedente non assume alcuna garanzia a riguardo del credito ceduto, oltre quella portata dall'art. 1266 c.c., consegnando a parte cessionaria i seguenti documenti comprovanti l'esistenza delle proprie ragioni creditorie:
- c) la cessione del credito di intende effettuata pro soluto e, per conseguenza, la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- d) la presente cessione sarà notificata a cura di parte cedente a tutte le parti cedute, affinché le medesime possano provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art.1264 cod.civ.

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico di parte

Letto, confermato e sottoscritto.

.... Data

Firme

Parte cedente

Parte cessionaria

La notifica al debitore ceduto può avvenire come segue:

Intestazione cedente il credito

Spett.le
Debitore Ceduto

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: comunicazione cessione credito

La presente viene inviata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1264 cod.civ. per rendervi noto che, con accordo del abbiamo provveduto a cedere pro-soluto a, con sede in, via/piazza tel fax

le pretese creditorie, assistite da ogni eventuale elemento accessorio, maturate nei Vostri confronti come meglio specificate infra:

1) euro fattura n.

2) euro..... fattura n.

3) euro..... fattura n.

Pertanto, sarete tenuti, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente, ad effettuare il pagamento dei crediti ceduti unicamente nei confronti di all'indirizzo sopra specificato.

Ritenuto che ai sensi di legge è da considerarsi l'unica titolare dei crediti ceduti, l'eventuale efficacia liberatoria dei Vostri pagamenti conseguirà soltanto nell' ipotesi di pagamento dei crediti ceduti in favore di

Cordialmente

[Luogo],

Firma del Cedente

Ove si preferisse la stipula dell'accordo mediante scambio di corrispondenza commerciale, si può agire come segue (da trasmettere a mezzo pec o in plico senza busta):

PROPOSTA DI CESSIONE DI CREDITO "PRO SOLUTO"

Intestazione della società cedente

*Spett.le
Soggetto possibile acquirente*

Oggetto: proposta di cessione del credito.

Facendo seguito a precedenti contatti, con la presente, la scrivente Società "...", con sede in, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, qui rappresentata dal sig., legale rappresentante in forza dei patti sociali,

propone

la cessione del seguente credito: (descrizione dettagliata) alle condizioni sotto descritte:

- *Il prezzo della cessione è convenuto in € (euro), somma che dovrà essere pagata entro il termine di giorni dalla eventuale accettazione della proposta.*
- *Nel suddetto prezzo di € (euro) sono compresi (o non sono compresi) gli interessi già scaduti e non ancora riscossi.*
- *Parte cedente non assume alcuna garanzia a riguardo del credito ceduto, oltre quella portata dall'art.1266 cod.civ., e consegnerà a parte cessionaria i seguenti documenti comprovanti l'esistenza delle proprie ragioni creditorie:*
- *La cessione del credito di intenderà effettuata pro soluto e, per conseguenza, la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sarà trasferita e con essa saranno trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.*
- *La cessione sarà notificata a cura di parte cedente a tutte le parti cedute, affinché le medesime possano provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art.1264 cod.civ.*
- *Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto saranno a carico di parte*

Qualora siate interessati, vi preghiamo di comunicarcelo a mezzo

Nell'attesa di vostre comunicazioni, si porgono i migliori saluti

Data

Firma

Per l'accettazione, la parte interessata comunicherà come segue le proprie intenzioni di aderire alla proposta:

ACCETTAZIONE DI PROPOSTA DI CESSIONE DI CREDITO "PRO SOLUTO"

Intestazione della società acquirente

*Spett.le
Soggetto possibile cedente*

Oggetto: adesione alla proposta di cessione del credito.

*Abbiamo ricevuto la vostra proposta di cessione / acquisto del credito nella quale avete proposto:
la cessione del seguente credito: (descrizione dettagliata) alle condizioni sotto descritte:*

- *Il prezzo della cessione è convenuto in € (Euro), somma che dovrà essere pagata entro il termine di giorni dalla eventuale accettazione della proposta.*
 - *Nel suddetto prezzo di € (Euro) sono compresi (o non sono compresi) gli interessi già scaduti e non ancora riscossi.*
 - *Parte cedente non assume alcuna garanzia a riguardo del credito ceduto, oltre quella portata dall'art. 1266 c.c., e consegnerà a parte cessionaria i seguenti documenti comprovanti l'esistenza delle proprie ragioni creditorie:*
 - *La cessione del credito di intenderà effettuata pro soluto e, per conseguenza, la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sarà trasferita e con essa saranno trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.*
 - *La cessione sarà notificata a cura di parte cedente a tutte le parti cedute, affinché le medesime possano provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.*
 - *Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto saranno a carico di parte*
- e, con la presente,*

vi confermiamo

di voler aderire alla medesima senza alcuna richiesta di modifica.

Pertanto, restituendovi la presente sottoscritta riteniamo perfezionato l'accordo e provvederemo al pagamento delle somme dovute entro il a mezzo

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Firma

Tutte le procedure dovranno essere ultimate entro il 31/12/2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma